SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 2281

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore SCALONE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 NOVEMBRE 1995

Modifica dell'articolo 11 del codice di procedura penale.
Competenze per i procedimenti riguardanti i magistrati

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1700)

ONOREVOLI SENATORI. – È opinione diffusa che il giudice non viene più considerato al di sopra delle parti, ma come qualcuno che amministra un potere con la parzialità di una scelta di campo e nell'ottica distorta e faziosa di una precisa collocazione politica – e ciò, maggiormente, nel campo del diritto penale.

È dato rilevare dall'opinione pubblica che siffatta distorsione è maggiormente ricorrente nell'applicazione della legge nei confronti dei magistrati da parte di altri magistrati.

Per vero, non è mai accaduto che un magistrato inquisito per reati inerenti al suo ufficio sia stato condannato.

Le correnti formatesi in seno alla magistratura ed il ruolo dalle medesime assunto e svolto nell'esercizio delle funzioni danno la netta sensazione che il corpo giudiziario ha perduto la sua credibilità perchè integrato nello schieramento politico, con la conseguenza che l'allineamento politico può significare in termini di indipendenza.

È vivamente sentita l'esigenza nell'ambito degli stessi magistrati che sia rivista la normativa che disciplina la competenza per i procedimenti riguardanti essi medesimi.

Non offre garanzia al magistrato essere inquisito o giudicato dal collega del distretto della corte di appello più vicino a quello in cui egli svolge le sue funzioni, il più delle volte in concorrenza o di diversa ideologia politica.

Le recenti polemiche intorno all'operato della giustizia, i conflitti tra alcune procure, la non corretta applicazione della legge che parte della magistratura ha avviato, la presunzione di creare sacche di impunità tra alcuni magistrati, rendono innegabile la necessità e l'urgenza di sottrarre i magistrati, quanto meno in campo penale, al giudizio dei propri colleghi e sottoporli a quello del tribunale militare competente per territorio, che, obbiettivamente, nel rispetto della Costituzione, obbedirebbe agli inderogabili principi di uno Stato di diritto.

Si propone pertanto la seguente modifica dell'articolo 11 del codice di procedura penale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 11 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 11 (*Competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati*). - *1.* I procedimenti in cui un magistrato assume la qualità di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato, che secondo le norme del presente Capo sarebbero attribuiti ad un ufficio giudiziario compreso nel distretto in cui il magistrato esercita le sue funzioni ovvero le esercitava nel momento del fatto, sono di competenza del tribunale militare competente per territorio;

2. I processi connessi a quelli in cui un magistrato assume la qualità di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato sono di competenza del medesimo giudice individuato a norma del comma 1.

3. Salve le norme sull'astensione e sulla ricusazione del giudice, le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano quando il reato dal quale il magistrato è offeso o danneggiato è commesso in udienza».